

-ORDINE AVVOCATI TORINO -
-SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA-

16 maggio 2018 - Palazzo di Giustizia

L'ART. 115 C.P.C. NEL SISTEMA DELLA PROVA DEL DIRITTO CIVILE

I fatti notori nell'era di Internet

Edoardo Di Capua
Giudice del Tribunale di Torino

- L'art. 115, 2° c., cpc, derogando al principio dispositivo, consente al giudice, senza bisogno di prova, di porre a fondamento della decisione le *“nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza”* (principio *“notoria non egent probatione”*).
- Per **fatto notorio** si intende una **circostanza conosciuta** (o che possa essere obiettivamente conosciuta) **da una generalità di persone di media cultura di un dato luogo e in un dato tempo con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile**, non quale evento o situazione solo probabile (Cass. n. 5530/2017; Cass. n. 5438/2017; Cass. n. 10204/2016).
- Conseguentemente, per aversi fatto notorio occorre che si tratti di un **fatto che si imponga all'osservazione ed alla percezione della collettività, di modo che questa possa compiere per suo conto la valutazione critica necessaria per riscontrarlo**, sicché al giudice non resti che constatarne gli effetti e valutarlo soltanto ai fini delle conseguenze giuridiche che ne derivano (cfr. in tal senso: Cass. n. 2808/2013).

- Si ammette anche la c.d. **notorietà ristretta** riferita, sotto il profilo spazio temporale, ad un certo tempo e luogo e, sotto il profilo sociale, ad una limitata cerchia di persone, ma a tal fine occorre che si tratti pur sempre di un fatto di comune conoscenza, anche se limitatamente al luogo ove esso è invocato (Cass. n. 5530/2017; Cass. n. 15715/2011; Cass. n. 12112/2003: è noto che in Versilia la stagione turistica dura sei mesi).
- Trattasi di definizione che risulta difficile specificare ulteriormente alla luce degli accadimenti che - pur limitandosi alla sola giurisprudenza della Cassazione - sono assurti nel tempo alla valutazione di «notorietà», attesa la loro estrema **disomogeneità**, pure a fronte di massime di identico contenuto, quanto ai presupposti teorici. Pertanto, **l'unica disamina possibile resta di carattere analitico**.
- Divieto di **scienza privata del giudice** la quale non rientra nella categoria del notorio, in quanto non universale (Cass. n. 10204/2016; Cass. n. 23172/2014). Cfr. anche l'art. 97 d.a. cpc.

- **Notorio giudiziario**: fatti di cui il giudice venga a conoscenza per motivi del suo ufficio, che possono rilevare in altro giudizio solo nei casi previsti dalla legge (artt. 273 ss. cpc in tema di riunione) dovendosi per il resto ricomprendere nella scienza privata del giudice, per la quale vige il divieto generale di utilizzazione. La conoscenza che derivi al giudice dalla pregressa trattazione di analoghe controversie non configura un fatto notorio ed è riconducibile alla sua scienza privata (Cass. n. 10204/2016).

- Non rientrano nella categoria dei fatti notori le **cognizioni specifiche di natura tecnica** (Cass. n. 10204/2016):
 - Però le nozioni di natura tecnica **rientrano tra i fatti notori se siano certe, incontestabili e acquisite al patrimonio di ogni uomo di media cultura** (Cass. n. 5542/1999; Cass. n. 8469/1998): secondo alcuni, in realtà, rientrano nelle «regole d'esperienza» poiché consistono in conoscenze generali e astratte, e non in accadimenti fattuali individuali e concreti (LOMBARDO).
 - Inoltre, anche **il fatto tecnico può diventare notorio quando la collettività sia periodicamente sensibilizzata sul punto** da stampa e altri mezzi di comunicazione di massa o da altre forme pubblicitarie (Cass. n. 11609/2005) (e, dunque, evidentemente anche dai numerosi siti internet).

«Fatti notori» e «massime di esperienza»

- Mentre fatti notori sono veri e propri accadimenti senza prova e si consistono in singole circostanze o fatti determinati, le **massime di esperienza** sono **giudizi ipotetici fondati su leggi scientifiche, naturali, statistiche o di esperienza** ossia discendono da accadimenti che si ripetono in maniera uniforme ed esprimono quindi leggi valide per una molteplicità di casi futuri (GRASSO) e, inoltre, **si pongono sul piano della valutazione**, sicché non sono oggetto del ragionamento probatorio, quanto, piuttosto, strumento del medesimo.
- Dunque, le massime di esperienza differiscono dai fatti notori in quanto, mentre questi ultimi consistono in circostanze non soggette a prova, le prime sono regole di giudizio basate su leggi scientifiche, naturali, statistiche, o di esperienza, comunemente e pacificamente accettate in un determinato ambiente; pertanto, rispetto a queste ultime **non si pone un problema di applicazione discrezionale da parte del giudice** ma, al contrario, **il loro utilizzo nel ragionamento probatorio è doveroso**, pena l'illogicità della motivazione che deve essere sempre ricostruita sulla scorta di massime di esperienza comunemente riconosciute e, quindi, comprensibili e controllabili (Cass. n. 20313/2011 e n. 22022/2010).

■ **Circostanze che sono state considerate notorie:**

- i **tassi di interesse bancario** correnti in un determinato periodo, anche in quanto oggetto di sistematiche forme di diffusione e pubblicità (Cass. n. 16132/2015) (e, dunque, anche tramite i siti internet);
- la **svalutazione monetaria**, con riferimento agli indici sul costo della vita elaborati dall'ISTAT, attesa la loro provenienza da organismo pubblico e la forma di pubblicazione con i mezzi di informazione di massa Cass. n. 7803/2016; Cass. SU n. 19499/2008) (e, dunque, anche tramite i siti internet);
- i **valori di mercato di veicoli usati**, per l'estensione che hanno assunto nella vita quotidiana i relativi scambi e perché vengono riportati in moltissime pubblicazioni di stampa a larga diffusione (Cass. n. 13056/2007) (e, dunque, anche tramite i siti internet);
- i **particolari geografici e topografici di una città**, ma non la segnaletica stradale (Cass. n. 23978/2007);
- lo **stato di insolvenza di un gruppo societario**, desumibile dalle numerose notizie di stampa (Cass. n. 17906/2015) (e internet);
- il **fumo di sigarette nuoce alla salute** è un fatto notorio sin dagli anni Sessanta dello scorso secolo (Appello Roma n. 396/2014).

■ Circostanze cui è stato negato il requisito della notorietà:

- l'esistenza di cartelli segnaletici della presenza di sistemi di rilevazione automatica sulla principale autostrada italiana (A1) (Cass. n.5530/2017)
- il corso dei cambi delle monete estere (Cass. n. 829/1988);
- l'uso del dollaro statunitense nelle transazioni commerciali internazionali (Cass. n. 16881/2013);
- la prestazione di lavoro straordinario nell'ambito di un'azienda (Cass. n. 6023/2011);
- il numero di dipendenti di una società, al fine di verificare la sussistenza dei parametri per la tutela reale del lavoratore, ma non nell'ipotesi in cui si tratti di aziende certamente conosciute (Cass. n. 22271/2004; Cass. n. 20987/2004);
- le acquisizioni tecniche e gli elementi valutativi che richiedono il preventivo accertamento di particolari dati, come le tabelle elaborate negli uffici giudiziari per determinare il danno alla persona (sicché il giudice che intenda utilizzarle deve dare conto dei criteri utilizzati per il caso concreto) (Cass. n. 12288/2016);
- l'onerosità della cessione della licenza taxi (Cass. n.11074/2016);
- la 'prassi familiare' di erogazione di liberalità da parte dei genitori a favore dei figli (Cass. n. 14063/2014);

- **In particolare, la giurisprudenza in tema di valore degli immobili:**
 - la **variazione del valore di un immobile in un ben determinato periodo di tempo**, richiedendo accertamenti circostanziati, anche attraverso pubblicazioni di dati attuariali, non può ascriversi al fatto notorio (Cass. n. 1904/2014);
 - è notoria una **crisi edilizia al fine di tener conto dell'aumento o decremento del valore degli immobili e della relativa tendenza al rialzo o ribasso**, alla luce della diffusione delle rilevazioni statistiche in materia economica (Cass. n. 11141/2009);
 - è escluso che possa ricorrersi al notorio **quando sia richiesta una precisa determinazione del valore del bene**, come per la determinazione di un'indennità di esproprio (Cass. n. 4556/2003);
 - è invece ammesso il ricorso al notorio al fine di determinare il **tasso generale di incremento, per ciascun anno, del valore delle aree in una determinata zona**, in quanto oggetto di sistematiche forme di diffusione e pubblicità (Cass. n. 8513/1991);
 - è escluso il ricorso al notorio per individuare l'**importo della imposta di registro** (Cass. n. 5232/2008);
 - è notorio il **canone locatizio corrente in una zona per determinare la indennità di avviamento commerciale** (Cass. n. 5038/1991), ma **non quando debba essere determinato con esattezza il canone di locazione mediamente applicato** (Cass. civile n. 2018/1976).

- Il Giudice può porre i fatti notori a fondamento della decisione **in deroga al principio dispositivo** (introducendo nel processo prove non fornite dalle parti), **in mancanza di allegazione** (dei fatti notori secondari, in quanto dalla mancata allegazione di quelli principali conseguirebbe la nullità della citazione ex artt. 163 n. 4 e 164 cpc) ed **al di fuori del contraddittorio** (fatti dalle parti non vagliati e controllati) (Cass. n. 5009/2017; Cass. n. 6299/2014). E una volta che il fatto notorio risulti acquisto al processo, la tesi prevalente esclude che possa concepirsi una **prova diretta o contraria** sullo stesso (ANGARANO).
- Il ricorso al fatto notorio attiene all'**esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito** e l'affermazione del giudice circa la sussistenza di un fatto notorio non può essere **censurata in sede di legittimità** mediante una mera negazione della notorietà del fatto assunto come tale, ma solo qualora il ricorrente deduca che sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio o prospetti elementi specifici e significativi tali da escludere l'utilizzabilità della nozione stessa e da infirmare, sul piano motivazionale, la valutazione; non anche per inesistenza o insufficienza della motivazione, **non essendo il giudice tenuto ad indicare gli elementi su cui si fonda la sua determinazione** (Cass. n. 5089/2016; Cass. n. 17906/2015; Cass. n. 25218/2011).

■ Se ed entro quali limiti le **notizie reperibili in Internet** possono costituire **fatti notori** ex art. 115, 2° c., cpc ? Sono rare le pronunce pubblicate che hanno preso espressa posizione:

1) Cass. n. 21569/2016; Cass. n. 25707/2015: Le quotazioni OMI (ossia le quotazioni del mercato immobiliare) risultanti dal sito web dell'Agenzia delle Entrate, ove sono gratuitamente e liberamente consultabili, non costituiscono fonte tipica di prova ma strumento di ausilio ed indirizzo per l'esercizio della potestà di valutazione estimativa, sicché, quali nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, utilizzabili dal giudice ai sensi dell'art. 115, 2° comma, c.p.c. sono idonee solamente a condurre ad indicazioni di valori di larga massima.

2) Tribunale Mantova 16.05.2006: *«Poiché la disposizione di cui all'ult. c. dell'art. 115 cpc dev'essere intesa in senso rigoroso - comportando una deroga al principio dispositivo - si intende per «notorio» solo il fatto che una persona di media cultura conosce in un dato tempo e in un dato luogo, mentre le informazioni pervenute da internet, quand'anche di facile diffusione ed accesso per la generalità dei cittadini, non costituiscono dati incontestabili nelle conoscenze della collettività»*

Il CTU aveva acquisito sui siti web documenti e notizie sulla società convenuta (al di fuori dell'art. 198 cpc) sulla base delle quali aveva ritenuto di desumerne "la rilevante consistenza" della società "nel panorama internazionale del settore" evidenziando questo aspetto ai fini della conoscibilità dello stato di insolvenza di altra società all'epoca dei pagamenti di cui era stata chiesta la revoca, sostanzialmente qualificando la prima "un operatore economico medio con caratteristiche peculiari".

Il Tribunale ha dichiarato la nullità parziale della CTU .

Osservazioni alla predetta pronuncia del Tribunale di Mantova:

- * La pronuncia, condivisibile nella definizione del fatto notorio, è discutibile laddove, traendone un principio generale, esclude in modo perentorio che le notizie, in quanto tratte da *internet*, possano costituire fatti notori in quanto privi del carattere di incontestabilità, “quand’anche di facile diffusione ed accesso per la generalità dei cittadini”. Se questo fosse vero, infatti, la notorietà di un fatto nel processo dovrebbe essere automaticamente esclusa ogni qual volta la fonte della conoscenza o divulgazione di esso sia costituita da *internet*, confondendosi così l’*oggetto* del notorio con il *mezzo* attraverso il quale esso è conosciuto o divulgato. La notorietà è infatti una *qualità intrinseca del fatto* stesso e, in quanto tale, *prescinde dal modo attraverso il quale si forma*.
- * Del resto, la carenza dell’elemento della “incontestabilità” di tali notizie costituisce un assunto indimostrato, essendovi anche fatti che acquistano notorietà in un momento successivo alla loro verifica, in virtù dei mezzi di divulgazione attraverso i quali divengono oggetto di conoscenza generalizzata (Cass. 18748/2010 e Cass. 11609/2005).
- * E con l’avvento di *internet* tale funzione non è più svolta in modo esclusivo da stampa, radio e televisione, essendo anche *internet* uno strumento idoneo alla creazione o diffusione della notorietà.

3) Tribunale Genova 12.04.2013: «*Le immagini di strade reperibili su google, in quanto disponibili a chiunque come notizie di comune esperienza e pertanto prive del requisito di intrinseca incertezza che caratterizza invece le notizie solo inserite nel web e non acquisite al patrimonio di comune conoscenza, si possono considerare notorio giudiziario ex art. 115 c.p.c.»*»

4) Appello Roma 11.02.2013: Nel rigettare l'appello promosso da un'Associazione contro la CIRIO in amministrazione straordinaria avverso una sentenza del Trib. che aveva accolto la domanda proposta dall'appellata di accertamento dell'inefficacia di alcuni pagamenti in virtù dell'art. 67 co. 2 L.F. (previgente), ha rilevato la circostanza del gravissimo stato di decozione in cui versava la CIRIO nell'autunno 2002 (e, conseguentemente, la prova della sussistenza della *scientia decoctionis*) non soltanto dalle notizie di stampa prodotte in atti, ma anche da *internet*, affermando che trattasi di «*circostanza che può ritenersi acquisita al fatto notorio, per il vasto eco della notizia sugli organi di informazione dell'epoca, come facilmente rilevabile anche ad oggi a mezzo di qualsivoglia ricerca su internet.*»

■ **Varie pronunce della S.C. fanno riferimento a fatti che divengono 'notori' tramite mezzi di comunicazione di massa, tra i quali oggi giorno deve certamente farsi rientrare anche internet :**

* **Cass. civile n. 18748/2010:**

«Il notorio oggi ricorre quando una persona di ordinario livello intellettuale e culturale vivente in quel contesto storico ed ambientale può avere agevole conoscenza del 'fatto' ritenuto noto, anche tramite elementi che possono essere tratti dalle correnti informazioni frequentemente diffuse da organi di stampa o radiotelevisivi, alla cui opera informativa e divulgativa va ormai riconosciuto, agli effetti dell'art. 115 c.p.c., c. 2, l'innalzamento della soglia del c.d. 'notorio', costituente l'ordinario patrimonio di conoscenza dell'uomo medio, rispetto a precedenti epoche, caratterizzate da un più basso livello socio-culturale generale della popolazione e da minore capacità diffusiva dei mezzi d'informazione di massa» : tale principio dovrebbe trovare applicazione anche per le informazioni diffuse da siti internet.

* **Cass. civile n. 11609/2005**

«*Anche il fatto tecnico, sia pure a livelli semplicizzati, può diventare notorio, quando la collettività sia periodicamente sensibilizzata sul punto dalla stampa e dagli altri mezzi di comunicazione di massa o da altre forme pubblicitarie*» (principio applicato dalla S.C. in relazione alla valutazione del giudice di merito circa le diverse epoche di notorietà della causazione di infezioni da HBV, HIV ed HCV per effetto di emotrasfusioni od assunzione di emoderivati): una tale sensibilizzazione avviene anche tramite i siti internet.

* **Cass. civile n. 16132/2005**

Costituiscono un fatto notorio «*i tassi di interesse bancario correnti in un determinato periodo, trattandosi di un dato che rientra nel patrimonio di conoscenze comuni e generali in possesso della collettività nel tempo e nel luogo della decisione, anche in quanto oggetto di sistematiche forme di diffusione e pubblicità e, quindi, ciascun individuo di media cultura ordinariamente partecipe delle attività socio - economiche della collettività stessa*»: tali forme di diffusione avvengono anche tramite i siti internet.

- * Per la S.C. costituisce un fatto notorio la **svalutazione monetaria**, con riferimento agli indici sul costo della vita elaborati dall'Istat, attesa la loro provenienza da organismo pubblico e la forma di pubblicazione ossia «*l'attenzione ad esso prestata dai mezzi di informazione di massa (stampa, radio, televisione)*» (Cass. n. 7803/2016; Cass.SU n.19499/2008) e, dunque, anche da internet
- * Secondo la S.C., costituiscono fatti notori i **valori di mercato di veicoli usati** «*per la notevole estensione che hanno assunto nella vita quotidiana i relativi scambi e perchè vengono riportati in moltissime pubblicazioni di stampa a larga diffusione*» (Cass. civile n. 13056/2007): tali valori di mercato vengono ormai riportati anche in numerosi siti internet.
- * Con più pronunce, la S.C. ha considerato notoria una **crisi edilizia al fine di tener conto dell'aumento o decremento del valore degli immobili** e della relativa tendenza al rialzo o ribasso «*alla luce della diffusione delle rilevazioni statistiche in materia economica*» (Cass. civile n. 11141/2009; n. 9244/2007; n. 6735/2005; n. 5493/2004): tale diffusione avviene anche tramite i siti internet.

- * La S.C. ha ammesso il ricorso al notorio al fine di determinare il tasso generale di incremento, per ciascun anno, del valore delle aree in una determinata zona, «*trattandosi di un dato che rientra nel patrimonio di conoscenze dell'uomo di media cultura in quanto oggetto di sistematiche forme di diffusione e pubblicità*» (Cass. civile n. 8513/1991): tali forme di diffusione e pubblicità avvengono anche tramite i siti internet.
- * La S.C. Cassazione, nel caso di lesioni personali conseguenti a scoppio di lampadina dovuto a cambio di tensione, è stato ritenuto legittimo il ricorso, da parte del giudice del merito, alla nozione di fatto notorio ex art. 115, 2° c. 2, cpc in quanto, stante la diffusione dell'utilizzo di energia elettrica nel mondo contemporaneo, «*i pericoli e le conseguenze che derivano dall'uso non corretto di essa sono noti alla generalità delle persone di media cultura, anche perché periodicamente sensibilizzate sul punto dalla stampa e dagli altri mezzi di comunicazione*» (Cass. civile n. 9057/1995): una tale sensibilizzazione avviene anche tramite i siti internet.
- * La notorietà dello stato di insolvenza di un gruppo societario è «*desumibile dalle numerose notizie di stampa non soltanto specialistiche, né esclusivamente locali*» (Cass. n. 17906/2015): tali notizie di stampa sono reperibili anche sui siti internet.

- Dunque, anche alla luce delle citate pronunce della S.C., deve ribadirsi che, mentre vi sono dei fatti che possono considerarsi notori per il modo stesso in cui si sono verificati, ve ne sono **altri che acquistano notorietà in un momento successivo rispetto alla loro verifica, in virtù dei mezzi di divulgazione attraverso i quali divengono oggetto di conoscenza generalizzata**, pur essendo in origine avvenuti in presenza di un numero esiguo di persone.
- In tal caso la **diffusione del fatto attraverso i mezzi di comunicazione di massa** costituisce un presupposto essenziale perché riguardo ad esso si formi quella conoscenza qualificata che gli consente di assurgere a fatto notorio.
- E se prima dell'avvento di *internet* tale funzione era svolta in modo esclusivo da stampa, radio e televisione, **oggi non può certo negarsi che anche *internet* costituisca uno strumento idoneo alla creazione o diffusione della notorietà** (a meno di non voler introdurre, tra questi mezzi, una distinzione sul piano della qualità delle notizie oggetto di diffusione).

- Né può obiettarsi che *internet* non godrebbe rispetto agli altri tradizionali mezzi di una **generalizzata diffusione** non essendo di facile accesso per chiunque, sia in quanto oggi giorno evidentemente non è più così sia in quanto il concetto di notorio non implica di per sé che la conoscenza diffusa e generalizzata debba essere universale (tant'è che si ammette il c.d. notorio 'ristretto' o 'settoriale').
- Del resto, il concetto di relatività del notorio è stato ulteriormente specificato in relazione alla stessa persona del **giudice**, ritenendosi che questi non debba necessariamente conoscere il fatto prima della decisione per poterlo utilizzare nel giudizio come notorio, essendo sufficiente che di questo egli possieda una **conoscenza anche solo potenziale**, nel senso che possa **acquisirla attingendo alla comune cultura della collettività entro la quale il notorio viene in rilievo** (ANDRIOLI).

Peraltro, ad avviso di chi scrive, proprio la straordinaria diffusione assunta oggi giorno da *internet* dovrà indurre il giudice ad utilizzare una **particolare cautela nel suo utilizzo**, nel senso che, sebbene *internet* costituisce uno **strumento certamente idoneo alla creazione e diffusione dei fatti notori** (al pari degli altri mezzi di comunicazione di massa), secondo quanto si è detto, si dovrà peraltro procedere ad una **prudente selezione di tali fatti** e, in particolare, di quelli che abbiano effettivamente acquistato 'notorietà' (successivamente alla loro verifica) proprio in virtù di tale mezzo, al fine di **evitare il rischio di "creare" inesistenti 'fatti notori'** attraverso un uso indiscriminato di *internet*.

Grazie mille per l'attenzione !